



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FLERES, ALICATA, FERRARA e BURGARETTA APARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 2011

Disposizioni in materia di rapporti dei reclusi con i garanti dei diritti dei detenuti a fini di giustizia

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, in linea di continuità con altre proposte presentate sulla stessa materia in questa (atti Senato n. 343 e n. 491) e nella passata legislatura, si prefigge lo scopo di estendere ai garanti per i diritti dei detenuti le disposizioni del codice di procedura penale, del codice penale, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e della legge 26 luglio 1975, n. 354, relative al sostituto, alle garanzie, ai colloqui e alla corrispondenza del difensore, all'accesso del difensore al luogo di custodia, al segreto professionale, alle investigazioni difensive, nella convinzione che la situazione carceraria del nostro Paese necessiti un'attenzione più articolata dei pubblici poteri e che occorra migliorare le condizioni di detenzione e i meccanismi di tutela dei diritti fondamentali delle persone detenute.

In particolare, gli articoli 34, 35 e 36 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recano rispettivamente disposizioni in materia di designazione del sostituto del difensore, corrispondenza e colloqui telefonici del difensore con l'imputato, accesso del difensore al luogo di custodia.

Gli articoli 102, 103, 104 e 200, comma 1, del codice di procedura penale recano disposizioni riguardanti: il sostituto del difensore, le garanzie di libertà del difensore, i colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare e il segreto professionale, limitatamente al suddetto comma 1 il quale stabilisce che non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di

riferirne all'autorità giudiziaria: i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano; gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai; i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria; gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.

Gli articoli 391-*bis*, 391-*ter*, 391-*quater*, 391-*sexies*, 391-*septies*, 430 e 681 del codice penale recano rispettivamente disposizioni in materia di colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore, documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni, richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione, accesso ai luoghi e documentazione, accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico, attività integrativa di indagine del pubblico ministero e del difensore e provvedimenti relativi alla grazia.

L'articolo 37, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, stabilisce che appositi locali sono destinati ai colloqui dei detenuti con i loro difensori.

Infine, l'articolo 598 del codice penale, recante disposizioni relative alle offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative, al primo comma stabilisce che non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un'autorità amministrativa, quando le offese

concernono l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo.

Le disposizioni previste dal presente disegno di legge, pertanto, puntano a stabilire una disciplina comportamentale più puntuale da parte del garante dei diritti dei detenuti,

del tutto simile a quella riguardante l'avvocato della difesa, facendo venire meno gli equivoci e le difficoltà più volte manifestate sia da parte dell'amministrazione penitenziaria, sia da parte dei garanti dei diritti dei detenuti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai garanti per i diritti dei detenuti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 34, 35 e 36 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, 102, 103, 104, 200, comma 1, 391- *bis*, 391-*ter*, 391-*quater*, 391-*sexies*, 391-*septies*, 430 e 681 del codice di procedura penale, 37, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 598, primo comma, del codice penale.

2. Le dichiarazioni e le informazioni acquisite dal garante ai sensi degli articoli 391-*bis*, 391-*quater* e 391-*sexies* del codice penale possono essere presentate al pubblico ministero e vengono acquisite al fascicolo del pubblico ministero medesimo.

3. Il garante può chiedere, in qualsiasi momento, di essere sentito dal pubblico ministero, per riferire su specifici atti di indagine o su notizie e circostanze di cui egli è a conoscenza in ragione del suo ufficio.

4. Si applica al garante l'articolo 18-*ter*, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

5. Il garante, a richiesta, ha diritto di prendere visione ed estrarre copia di atti processuali depositati, cui i difensori hanno accesso, e può partecipare personalmente, o a mezzo di sostituto, agli atti di indagine cui hanno diritto di assistere i difensori.

6. Il garante può costituirsi autonomamente parte civile nei procedimenti penali che riguardano la tutela dei diritti dei detenuti.

7. Il garante, in qualsiasi momento, ha diritto di accesso, unitamente ai suoi collaboratori, nelle strutture penitenziarie, nelle se-

zioni e nelle celle, nonché nelle abitazioni, nel caso di custodia domiciliare o in comunità. Analogo diritto è esteso ai dipendenti dell'ufficio del garante da questi specificamente delegati, nell'ambito delle loro funzioni.

